



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Decreto n. 747 - 2018

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la relazione n. 201 - 2018, concernente:

Conto Giudiziale n.ro 25912 - CONTO DEL TESORIERE
Reso dall'Istituto di Credito BANCA POPOLARE DI VICENZA
del COMUNE - SCALDASOLE
per la Provincia di PAVIA
per il Periodo 01/01/2009 31/12/2009
depositato il 21/06/2010

Conto Giudiziale n.ro 25913 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile GATTI DEBORA
del COMUNE - SCALDASOLE
per la Provincia di PAVIA
per il Periodo 01/01/2009 31/12/2009
depositato il 21/06/2010

Conto Giudiziale n.ro 25914 - RISCOSSIONI VARIE
Reso dall'Agente Contabile GATTI DEBORA
del COMUNE - SCALDASOLE
per la Provincia di PAVIA
per il Periodo 01/01/2009 31/12/2009
depositato il 21/06/2010

Rilevato che, nella succitata relazione, il Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni - in presenza delle quali il conto si estingue "ipso iure" - per l'applicazione dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il quale così recita : *"Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello*

stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione";

Visto il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'allegato n. 3 al d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124") rubricato "Ultrattività della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n° 22/QM e 15 settembre 2016, n° 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio dei conti *de quibus*, fatte salve le eventuali responsabilità degli agenti contabili che risultassero accertate in altra sede;

DICHIARA

estinto il giudizio sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità dei contabili che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della segreteria della sezione all'amministrazione ed al pubblico ministero.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Milano, 26 SET 2018

Il Presidente

Silvano Di Salvo





CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Segreteria Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia per COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di
fogli n. 2

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22 "copie informatiche di
documenti analogici", che la presente copia digitale, è tratta dall'originale
cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Regione Lombardia.

Milano, li 01/10/2018

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli

Documento Firmato digitalmente